



Le risposte sono formulate dal servizio di assistenza utilizzando la documentazione pubblicata nell'area Supporto del portale RENTRI

Domanda	Risposta
Parrucchieri ed estetiste devono iscriversi e fare anche il registro?	I soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (es. istituti di bellezza, tatuatori). [art. 190 c. 6] sono soggetti ad obbligo di iscrizione al RENTRI Se si avvalgono di quanto previsto dall'art. 190 del Decreto Legislativo 152 del 2006, e adempiono all'obbligo di tenuta del registro mediante la conservazione del FIR o del documento di conferimento o tramite analoghe evidenze documentali o gestionali, non dovranno conseguentemente trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Se invece tengono i registri di carico e scarico secondo le modalità definite dall'art. 190 sono soggetti agli obblighi di trasmissione
E' possibile delegare la mia associazione di categoria anche per la tenuta del registro integrato nel RENTRI?	La delega prevista dall'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 è riferita agli adempimenti di cui al titolo III dello stesso Decreto. Per quanto riguarda la tenuta del Registro si rimanda a quanto previsto dall'art. 190 c. 7 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione